



ASSOCIAZIONE
DIABETICI
TREVISO
OdV

9 APR. 2022



ASSOCIAZIONE DIABETICI TREVISO - ODV
VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 9 aprile 2022, alle ore 11,20, presso la Sala dell'ex Oratorio della Chiesa Votiva di Treviso – via Antonio Scarpa 2 si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Diabetici di Treviso per discutere e deliberare sul seguente **ORDINE DEL GIORNO: modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore"**,. A N. 3168 del 18.6.19

I presenti nominano qual Presidente dell'Assemblea Daniella Pizzolato e quale Verbalizzante Tosca Novello.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata e, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, è da ritenersi validamente costituita in quanto raggiunte le maggioranze dell'Assemblea ordinaria.

Il Presidente dell'associazione riferisce che lo Statuto, con Assemblea Straordinaria del 7 giugno 2019, era stato adeguato al D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Nell'applicazione del nuovo Statuto approvato nel 2019 si sono riscontrate delle imprecisioni e, alcune modifiche che allora non erano state apportate ora si ritengono necessarie. Considerato che ai sensi del citato art. 101 c. 2 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. entro il 31 maggio 2022 si possono adeguare gli statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria il Presidente propone e dà lettura delle seguenti modifiche statutarie:

All'art. 1. viene aggiunto: Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta,.....

All'art. 5 viene aggiunto: L'aspirante associato può entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

All'art. 11 viene aggiunto: Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

All'art. 29 si precisa che gli associati volontari dovranno essere muniti di idonea copertura assicurativa.

All'art. 32 viene cancellato il primo periodo.

Altre piccole correzioni riguardano riferimenti ad articoli errati e punteggiatura.

Dopo ampia discussione l'assemblea, all'unanimità, delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- Apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;
- Provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 11,40 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE
Daniella Pizzolato

Daniella Pizzolato

ASSOCIAZIONE DIABETICI TREVISO
c/o Ospedale di Treviso
Il Presidente
C.F. 94001460263

IL SEGRETARIO
Tosca Novello

Tosca Novello



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di TREVISO

19 APR. 2022
Reg.to il al N° 1705 Priv.S.3A

Esatti e ... ESENTI

PER IL DIRETTORE: IL DELEGATO

A. Furlan Annamaria Furlan

STATUTO ASSOCIAZIONE DIABETICI TREVISO ODV

ART. 1.

È costituito, nel rispetto del Codice Civile del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "Associazione Diabetici Treviso ODV".

Esso è federato all'Associazione Nazionale Diabetici – FAND.

Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale e gode di piena autonomia.

ART. 2.

L'Associazione ha sede in Treviso (TV), presso i locali della Diabetologia dell'Ospedale Ca' Foncello di Treviso. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- promuovere la salute e la riabilitazione sociale dei diabetici;
- garantire ai diabetici condizioni favorevoli per la cura della patologia di base e delle complicanze a essa correlate;
- assicurare adeguati mezzi di assistenza ai diabetici e alle loro famiglie, laddove l'organizzazione assistenziale sociale e sanitaria pubblica siano carenti;
- migliorare la qualità della vita del diabetico;
- tutelare gli interessi del diabetico nel settore scolastico, lavorativo, previdenziale, assicurativo e automobilistico;
- assistere i diabetici anziani non autosufficienti, assistere le famiglie dei diabetici, al fine di garantire la continuità dei rapporti con l'ambiente familiare; assistere i diabetici ricoverati in ospedale;
- tutelare i diritti dei diabetici nei rapporti con le autorità militari, per consentire una libera scelta dei giovani al servizio di arruolamento agevolato, protezione civile, ecc.;
- promuovere l'emanazione di norme legislative a tutela delle persone diabetiche.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono quelle di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- Interventi e servizi sociali (art. 5, co. 1, lettera a), D. Lgs. 117/2017);
- Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, co. 1, lettera b), D. Lgs. 117/2017);
- Prestazioni socio-sanitarie (art. 5, co. 1, lettera c), D. Lgs. 117/2017);
- Educazione, istruzione, formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative (art. 5, co. 1, lettera d), D. Lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo l'Associazione potrà:

- a) tutelare e difendere gli interessi morali, sanitari e di servizio delle persone affette da diabete mellito ed esercitare attività programmate di tutela sanitaria, assistenziale, diagnostico-terapeutica, giuridica, morale e sociale;
- b) rappresentare i diabetici presso pubbliche Autorità ed Enti d'assistenza;

- c) compiere attività ed erogare servizi gratuitamente, promossi per scopi esclusivi di solidarietà aperti verso terzi e non soltanto per i propri soci o iscritti. Le persone impegnate nel volontariato operano esclusivamente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- d) collaborare con le università, i centri di ricerca, le istituzioni scientifiche, stimolandoli a portare un contributo alla prevenzione delle complicanze, alla cura e allo studio più avanzato sul diabete; promuovere e collaborare all'organizzazione di corsi d'aggiornamento del personale medico, infermieristico e dei soci e, in particolare, favorire la progettazione e lo sviluppo dell'educazione sanitaria; promuovere con la sanità nazionale, in specie Regioni e Unità Locali Sanitarie, campagne istituzionali, cliniche ed alimentari; promuovere ogni azione per migliorare e mantenere le strutture sanitarie adeguate all'evoluzione tecnologica in materia;
- e) riunire le persone colpite da diabete e suggerire, promuovere e sviluppare iniziative nel loro interesse;
- f) promuovere interventi atti a garantire il più agevole accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali;
- g) organizzare incontri informativi;
- h) visitare periodicamente i diabetici anziani non autosufficienti e i diabetici ricoverati in ospedale;
- i) collaborare con le istituzioni statali del settore del lavoro (Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, ecc.) per un aggiornamento normativo a tutela dei diabetici colpiti nel pieno della vita attiva e svolgenti un'attività professionale che può compromettere il buon compenso metabolico, necessitando, pertanto, della tutela del posto di lavoro, con interventi normativi che obblighino il datore di lavoro ad assegnare un'altra occupazione.

L'associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/17.

ART. 5.

Sono associati le persone fisiche la cui domanda di ammissione, rivolta al Consiglio Direttivo, sia stata accolta dallo stesso. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve entro 15 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualità di socio non è trasferibile.

ART. 6.

Gli associati sono tenuti;

- a versare la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
- a prestare gratuitamente la loro opera per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo sono dichiarati sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie e benemeriti i soci che contribuiscono, in modo particolare, a sostenere moralmente e materialmente l'attività dell'Associazione.

In ogni caso la disciplina del rapporto associativo è uniforme per tutti i soci, con esclusione espressa della temporaneità della partecipazione.

In particolare tutti i soci hanno pari diritti:

- a) di voto, su qualsiasi materia (e, segnatamente, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione) purché maggiorenni, dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- b) di esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 30;
- c) di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
- d) di candidarsi per le cariche sociali;
- e) di frequentare i locali dell'Associazione

ART. 7.

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 8.

La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

La morosità per mancato versamento delle quote associative di un'annualità è considerata volontà di recedere. E' dichiarata dal Consiglio Direttivo.

L'esclusione avviene per violazione dei doveri stabiliti dallo statuto o per comportamenti lesivi del prestigio dell'Associazione. E' sancita dall'Assemblea, dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Contro tale decisione è possibile l'appello al giudice ordinario.

ART. 9.

E' in ogni caso garantita la democraticità nell'accesso all'Associazione e nella vita della medesima.

ART. 10.

Sono organi dell'Associazione, strutturata secondo criteri di democraticità:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Presidente;
- Il Consiglio Direttivo;
- Collegio dei Revisori;
- L'organo di controllo;
- L'organo di revisione.

ART. 11.

L'assemblea è composta da tutti gli associati all'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio e altresì su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio direttivo lo ritenga necessario. E' convocata dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal

Vice Presidente, mediante avviso inviato a mezzo posta a ciascun socio e affisso nella Sede dell'Associazione, almeno otto giorni prima della data di convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti posti nell'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

Hanno diritto di intervento e di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di una sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

ART. 12.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto e delibera lo scioglimento dell'associazione, nonché la liquidazione e la devoluzione del patrimonio. E' costituita e delibera con le maggioranze di cui agli artt. 27 e 28 del presente Statuto.

ART. 13.

Delle riunioni delle assemblee è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione in libera visione a tutti i soci.

ART. 14.

Il Consiglio Direttivo è composto di nove membri, eletti dall'assemblea tra gli associati, con votazione a scrutinio segreto.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- stabilisce il programma annuale dell'associazione, secondo le indicazioni dell'assemblea e nei limiti fissati dal presente statuto;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt;
- disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- definisce le quote sociali.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

ART. 15.

Il Presidente, o in caso di sua assenza o di impedimento il Vice-Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 16.

Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo in tutte le loro funzioni, redige i verbali delle riunioni e cura la corrispondenza.

ART. 17.

Il Tesoriere tiene la contabilità sociale.

ART. 18.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri, eletti a votazione segreta, ogni tre anni dall'assemblea dei soci. La carica di Revisore è incompatibile con quella di Consigliere. Il Collegio ha il compito di esaminare periodicamente, almeno una volta l'anno, la contabilità sociale. I documenti di bilancio consuntivo e preventivo sono sottoposti al controllo del Collegio che in merito esprime il proprio parere in una relazione allegata ai medesimi documenti. I membri del Collegio sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

ART. 19.

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/17.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20.

L'organo di revisione legale dei conti è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. In tali casi sostituirà il Collegio dei Revisori di cui all'art. 18 del presente Statuto.

E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro

ART. 21.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 22.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 23.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 24.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25.

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio di ogni anno al 31 (trentuno) dicembre dello stesso anno. Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige obbligatoriamente il bilancio, da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea la quale delibererà ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto. Il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno. Nel bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti dall'Associazione.

ART. 26.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17 l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 27.

Le norme contenute nel presente statuto possono essere modificate con deliberazione dell'Assemblea straordinaria che riporti il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati.

ART. 28.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In ogni caso il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

Gli associati volontari dovranno essere muniti di idonea copertura assicurativa per malattie, infortuni e RCT ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30.

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferiscono;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 31.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni di legge in materia.

ART. 32) (Norma transitoria)

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ASSOCIAZIONE DIABETICI TREVISO

c/o Ospedale di Treviso

Il Presidente

C.F. 94001460293

Daniello 1.7.2018